



Città di Modica

Polizia Locale
Ufficio Ordinanze

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE VIII

n. 398 /p.l. del 22/11/2019

prot. n. 58059/08 del 22 NOV. 2019

Oggetto: Marina di Modica. Divieto accesso Corso Mediterraneo

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Considerato che nei periodi delle grandi piogge si riversa sulla SP. 66, tratto compreso tra la ex SP 44 e Via Selene, una rilevante quantità di acqua con fango, e che questi si riversano nel primo tratto di Corso Mediterraneo, attraverso l'intersezione che immette nella frazione di Marina di Modica;

Ritenuto che è in itinere il progetto per sopperire a tali eventi con sistemi del tipo "Mose";

Tenuto conto che è necessario salvaguardare l'incolumità pubblica e garantire la sicurezza veicolare e pedonale;

in virtù degli artt. 5, comma 3° e 7° del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S.;

ORDINA

Il divieto di accesso, nei giorni e nelle ore in cui viene dichiarato l'allerta meteo di natura "arancione" o "rossa", in Corso Mediterraneo dall'intersezione della SP. 66, nel tratto compreso tra la ex SP. 44 e Via Selene:

I veicoli provenienti da Modica e da Pozzallo, per accedere a Marina di Modica, potranno utilizzare l'intersezione di Via Giovanni da Verrazzano mentre quelli provenienti da Sampieri, frazione di Scicli, potranno accedere dall'intersezione di Maganuco.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- Apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Si da atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata al Settore Manutenzioni, al Commissariato di P.S., alla Compagnia Carabinieri, alla Tenenza Guardia di Finanza, al 118, all'Ufficio Segnaletica, e dell'Ufficio Servizi del Comando di P.L..

Il Commissario di P.L. Francesco Sammito controllerà l'esatta collocazione della segnaletica stradale provvisoria.

Dalla residenza Municipale



Il Responsabile P.O. VIII Settore
Dott. Rosario Cannizzaro

22 NOV. 2019